

tri *S. quia vero*, fatta appunto per gli Stati Imperiali. Mancando questo, potea mancare la prima base de i diritti di D. Cesare. Secondariamente abbondano in gran copia i Legisti, i quali stabiliscono questa Massima, cioè che *quoad successionem bonorum in Terris Imperii non succedunt legitimati per subsequens Matrimonium; in Terris Ecclesie fecus*. La Prudenza richiedeva, che non si lasciasse esposto il Successore a i pericoli di chi avesse voluto valersi di quest' armi contra di lui. In terzo luogo maggiore difficoltà potea nascere per cagione dell' Avola di D. Cesare, voglio dire di *D. Laura*, stante l' esser' ella stata Donna di bassi natali. Perciocchè dato il Matrimonio fra un Principe grande con Donna Plebea, tengono moltissimi Autori, che vengano bensì ad essere legittimati o legittimi i figliuoli, ma non già ad effetto di succedere ne' Feudi illustri del Romano Imperio. Tal questione fu agitata a lungo a' tempi nostri da Francesco Pederigo d' Andlern Configliere Aulico nella sua *Jurisprudencia* Lib. 2. Tit. 25. e Lib. 2. Tit. 30. dove conchiude, parlando di un Giudice Secolare, e non già di chi dee governarsi secondo i Canoni: *Quod, etsi supponatur, sententiam priorem de successione Legitimatorum in Feudis esse communem; si tamen Judex, praesertim Supremus, pro altera opinione, quae Textu expresso, quae rationibus, quae auctoritatibus non contemnentis nititur, pronuntiauerit: talis sententia per revisionem, vel querelam nullitatis everti non possit*. Ecco dunque i giusti motivi, che ebbe Alfonso II. di ricorrere al Tribunale Cesareo per assicurar la successione ne' Feudi Imperiali a D. Cesare suo Cugino, la quale non ostante la certezza della perfetta Legittimazione del Padre, pure a cagion della nascita fuori del Matrimonio, e della condition della Madre d' esso suo Genitore, poteva incontrar troppi intoppi e pericoli nel Consiglio dell' Augusto Monarca. E quando noi abbiam chiari sì importanti motivi di prudenza e cautela, si scioglie in fumo ogni altra speculazione, fondata da i Camerali Romani su i lor desiderj, dovendosi secondo le Leggi della Giustizia interpretare in bene, e non in male, le azioni dubbiose degli Uomini, e non precipitar sentenze certe in pregiudizio altrui su fatti e parole incerte.

Il resto delle opposizioni de' Camerali si riduce tutto ad Argomenti Negativi, la forza de' quali per lo più è un dubbio, anzi un' ingannevol sentiero alla Verità; e va poi affatto per terra, se loro si oppongono le Pruove Positive, delle quali appunto abbonda la Casa d' Este, e se si adduce anche la ragione di quel silenzio. Vedesi rammentato da i Camerali il Testamento del Duca Alfonso I. in cui Laura non è appellata Moglie, dicendo il Duca, che Alfonso ed Alfonso suoi figliuoli erano nati *da se solo, e da una Donna soluta*. Ma basta qui ricordare i Lettori, che restò gran tempo dipoi ad esso Duca di dichiarare già fatto, o pur di fare il Matrimonio colla medesima Laura, cioè un' Anno e due Mesi; e che questo avvenisse in fatti, lo dimostreremo fra poco. Anzi in tale proposito hanno per